



## COMUNE DI ASSEMINI

---

ORIGINALE

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 200**

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018. PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **2017** addì **22** del mese di **Dicembre** in Assemini nella sede Comunale alle ore **18.30**, si è adunata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.:

<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>
MARIO PUDDU	SINDACO	SI
JESSICA MOSTALLINO	VICE SINDACO	SI
IVANA SERRA	ASSESSORE	SI
DIEGO CORRIAS	ASSESSORE	NO
GIANLUCA DI GIOIA	ASSESSORE	SI
GIANLUCA MANDAS	ASSESSORE	SI

**Totale Presenti 5**

**Totale Assenti 1**

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Maria Efisia Contini  
Assume la presidenza il SINDACO MARIO PUDDU

---



## COMUNE DI ASSEMINI

### LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione n. 339 del 04.12.2017 del Responsabile del Servizio Tributi - Contenzioso avente ad oggetto <<**Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni anno 2018. Proposta per il Consiglio Comunale**>>, corredata del prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 e del prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del richiamato decreto;

**CON** voti unanimi e legalmente espressi,

### DELIBERA

**DI** fare propria e di approvare la proposta di deliberazione n. 339 del 04.12.2017 del Responsabile del Servizio Tributi - Contenzioso avente ad oggetto <<**Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni anno 2018. Proposta per il Consiglio Comunale**>>, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**DI** dichiarare il presente atto, con separata votazione espressa in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n. 267/2000.

---



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.TO DIGITALMENTE  
MARIO PUDDU.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIGITALMENTE  
DR.SSA MARIA EFISIA CONTINI

La presente deliberazione viene pubblicata in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
F.TO DIGITALMENTE  
DR.SSA DANIELA PETRICCI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO DELEGATO

*Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

*L'accesso agli Atti viene garantito attraverso l'ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di procedimento ai quali l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Assemini.*

---



## COMUNE DI ASSEMINI

Servizio Tributi - Contenzioso

# Proposta di Delibera di Giunta Comunale

Proposta n°339

Del  
04/12/2017

**Oggetto:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018. PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

### Il Responsabile del Servizio Tributi - Contenzioso

**Richiamato** il decreto del Sindaco N° 8 del 15/02/ 2017 con il quale il Sindaco attribuisce alla sottoscritta le funzioni di cui all' art. 107, del T.U.E.L. 267/2000, relativamente al Servizio Tributi - Contenzioso

**Preso atto che** in attuazione al disposto degli artt. 2 e 7 della Legge 05.05.2009, n. 42 è stato emanato il D. Lgs. 14.03.2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale.

**Rilevato che:**

- con gli articoli 8 e 9 del D. Lgs.14.03.2011 n. 23 ss.mm.ii è stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014;
- la normativa IMU fa rinvio (con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative) al D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 ss.mm.ii., che ha istituito e disciplinato l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, come modificato dall'art. 1, comma 707, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii, stabilisce, a regime dal 2014, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'art.1, comma 639 e ss., della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'art.1 comma 703 della Legge 27.12.2013 n. 147 prevede la salvaguardia della disciplina di applicazione dell'IMU a seguito dell'introduzione della IUC, laddove non sostanzialmente modificata dalla stessa normativa I.U.C.

**Visto** il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Deliberazione C.C. n. 37 del 21/12/2016.

**Considerato** che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e dal D.L. 06.12.2011, n. 201.

**Preso** atto che la disciplina dell'IMU è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi, da ultimo, la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ne hanno mutato alcuni elementi significativi.

---

**Rilevato** che le modifiche normative di cui sopra hanno disposto tra l'altro l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.6.2008,
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs n. 19.5.2000 n. 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica,
- fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa Costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 13 comma 2 D.L. 06/12/2011 n. 201, come modificato dalla L. 27/12/2013 n. 147 e ss.mm.ii. e dalla L. del 23/05/2014 n. 80 e del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC", approvato con Deliberazione C.C. n. 37 del 21/12/2016, sono equiparate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

- a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o soggetti diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.

**Preso atto** che a decorrere dal 01 gennaio 2016:

- l'esenzione dall'imposta municipale propria viene estesa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica, come previsto l'art 1, comma 15. della Legge 28 L. 28.12.2015, n. 208, che modifica l'art.13 comma 2 del D.L. 6/12/2011 n. 201;
  - la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati"), come previsto l'art 1, commi 21-24 della Legge 28 L. 28.12.2015, n. 208.
-

- è stata modificata la disciplina di tassazione dei terreni agricoli, con il ripristino dei criteri di esenzione individuati dalla Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, e applicazione della stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 Dicembre 2001, n. 448, e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; (Il Comune di Assemini risulta inserito nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, senza alcuna delimitazione, pertanto, risultano esenti i terreni agricoli ubicati nello stesso Comune);
- ai sensi del comma 53 dell'art. 1 della L. 28/12/2015, n. 208 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9/12/1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

**Preso atto** delle seguenti modifiche apportate alla tipologia dell'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito, dalla L. 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'articolo 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201:

- viene soppressa la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori).
- viene prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, c. 6, D. Lgs. 14.03.2011, n. 23.

**Considerato** che l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con L. 22.12.2011, n. 214 e ss.mm.ii. stabilisce le seguenti aliquote IMU:

- 0,76% aliquota base, con possibilità di modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota base;
- 0,40% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.02.1994, n. 133, con facoltà di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,10%.

**Considerato** che il comma 26 dell'art. 1 della Legge 28/12/2015, n. 208, dispone che *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per*

---

*l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.*" Il predetto divieto non si applica alla TARI, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto.

Rilevato che il disegno della Legge di Stabilità 2018, in corso di approvazione, conferma il divieto di aumentare il carico tributario sui cittadini, nonché il divieto di ridurre eventuali agevolazioni già esistenti a beneficio dei contribuenti.

**Richiamato** l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

**Visto l'art.** 1, comma 169, della L. 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*".

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/01/2017 recante "Imposta municipale propria (IMU) - determinazione aliquote e detrazioni anno 2017" esecutiva ai sensi di legge.

**Tenuto** conto del gettito IMU nell'annualità 2017, delle modifiche applicative a partire dal 1 gennaio 2016 apportate alla disciplina IMU, nonché delle specifiche esigenze del Bilancio di previsione 2018, appare opportuno confermare, per l'applicazione dell'IMU anno 2018, le aliquote IMU e le detrazioni deliberate per l'anno 2017 e come sotto riportate:

- **aliquota base 0,76 per cento;**

- **aliquota del 0,46 per cento** per unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A5, A/6, A/7 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, alle condizioni previste dall'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, come modificato dall'art. 1, comma 10, legge 28.12.2015, n. 208;

- **aliquota del 0,60 per cento per le seguenti tipologie:** unità immobiliare classificata in una delle categorie catastali **Cat. A/1, A/8, A/9** adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze **Cat. C/2, C/6, C/7**, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- **aliquota del 0,76 per cento per le seguenti tipologie di immobili:**

– Cat. A/10 (Uffici e studi privati)

---

- Cat. C/1 (Negozi e botteghe)
- Cat. C/3 (Laboratori per arti e mestieri)
- Cat. C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi)
- Cat. C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
- Unità immobiliare a destinazione abitativa, comprese le relative pertinenze, concesse in locazione con contratto a canone concordato sottoscritto e regolarmente registrato (L. 9/12/1998, n. 431) ;

**- aliquota del 0,91 per cento per le seguenti tipologie di immobili:**

- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" (tranne Cat. D/10), di cui 0,76 per cento da versare allo Stato e 0,15 per cento da versare al Comune.
- Tutti gli immobili che non rientrano nelle precedenti categorie.

**Ritenuto inoltre** di confermare nella misura di euro 200,00 la detrazione per:

- l'abitazione principale relativamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie e rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

**Di dare atto** che le stime del gettito IMU presunto per l'anno 2018 in favore del Comune di Assemini derivanti dalle modalità applicative di cui ai punti precedenti, è stimato in euro 2.292.542,22.

**Di dare atto** che le stime del gettito IMU presunto per l'anno 2018 derivanti dalle modalità applicative di cui ai punti precedenti, è stimato in € 5.000.000,00 di cui:

immobili Cat. D, quota di competenza dello Stato, che verrà versato con il codice tributo 3925	(a)	€ 2.200.000,00
immobili Cat. D, quota di competenza del Comune di Assemini, che verrà versato con il codice tributo 3930	(b)	€ 430.000,00
Altri immobili quota di competenza del Comune di Assemini	(c)	€ 2.370.000,00
Totale gettito IMU (a) + (b) + (c)		€ 5.000.000,00
Totale quota comune di Assemini (b) + (c)		€ 2.800.000,00

Di dare atto che il gettito presunto IMU 2018 in favore del Comune di Assemini pari a € 2.800.000,00 comprende la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2018, quantificata in € 507.457,78, come comunicati dal Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (I dati finanziari tengono conto dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2017):

Versamenti da mod. F24 competenza del Comune	€ 2.800.000,00
Fondo di solidarietà comunale (FSC) previsto per l'anno 2018	€ 507.457,78
Introiti complessivi presunti per il Comune	€ 2.292.542,22



**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs n. 360/98. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1 gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico.

### **Propone alla Giunta Comunale**

per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano,

**Di proporre** al Consiglio Comunale l'adozione di apposito atto deliberativo con il quale vengono approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2018, con la conferma dei contenuti della Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 30/01/2017, così formulate:

- **aliquota base 0,76 per cento;**

- **aliquota 0,46 per cento** per unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A5, A/6, A/7 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, alle condizioni previste dall'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, come modificato dall'art. 1, comma 10, legge 28.12.2015, n. 208;

- **aliquota del 0,60 per cento per le seguenti tipologie:** unità immobiliare classificata in una delle categorie catastali **Cat. A/1, A/8, A/9** adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze **Cat. C/2, C/6, C/7**, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- **aliquota del 0,76 per cento per le seguenti tipologie di immobili:**

- Cat. A/10 (Uffici e studi privati)
- Cat. C/1 (Negozi e botteghe)
- Cat. C/3 (Laboratori per arti e mestieri)
- Cat. C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi)
- Cat. C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
- Unità immobiliare a destinazione abitativa, comprese le relative pertinenze, concesse in locazione con contratto a canone concordato sottoscritto e regolarmente registrato (L. 9/12/1998, n. 431);

- **aliquota del 0,91 per cento per le seguenti tipologie di immobili:**

- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" (tranne Cat. D/10), di cui 0,76 per cento da versare allo Stato e 0,15 per cento da versare al Comune.
- Tutti gli immobili che non rientrano nelle precedenti categorie.

**Di confermare** nella misura di euro 200,00 la detrazione per:

- l'abitazione principale relativamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie e rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

---

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

**Di dare atto** che le stime del gettito IMU presunto per l'anno 2018 derivanti dalle modalità applicative di cui ai punti precedenti, è stimato in € 5.000.000,00 di cui:

immobili Cat. D, quota di competenza dello Stato che verrà versato con il codice tributo 3925	(a)	€ 2.200.000,00
immobili Cat. D, quota di competenza del Comune di Assemini che verrà versato con il codice tributo 3930	(b)	€ 430.000,00
Altri immobili quota di competenza del Comune di Assemini	(c)	€ 2.370.000,00
Totale gettito IMU (a)+ (b) + (c)		€ 5.000.000,00
Totale quota comune di Assemini (b) + (c)		€ 2.800.000,00

**Di dare atto** che il gettito presunto IMU 2018 in favore del Comune di Assemini pari a € 2.800.000,00 comprende la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2018, quantificata in € 507.457,78, come comunicati dal Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (I dati finanziari tengono conto dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2017):

Versamenti da mod. F24 di competenza del Comune	€ 2.800.000,00
Fondo di solidarietà comunale (FSC) previsto per l'anno 2018	€ 507.457,78
Introiti complessivi presunti per il Comune	€ 2.292.542,22

**Di dare atto**, inoltre, che le suddette aliquote IMU hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2018 e che, in assenza di specifica deliberazione o diversa previsione normativa, esse saranno valide anche per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006.

**Di trasmettere** il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000.

**Di rendere** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in considerazione dell'urgenza che riveste trattandosi di atto propedeutico all'approvazione del Bilancio di previsione 2018.

**L'Istruttore:**

**Il Responsabile del Servizio  
Anna Paola Mameli**



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 339**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018. PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **04/12/2017**

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Mamei Anna Paola



**COMUNE DI ASSEMINI**  
*CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI*

**SERVIZI FINANZIARI**

**Parere contabile** su proposta di Giunta Comunale n. 339/2017 recante ad oggetto “ Imposta municipale propria ( IMU) - Determinazione aliquote e detrazioni anno 2018. Proposta per il Consiglio Comunale”.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 **si esprime parere contabile favorevole sulla proposta di Giunta Comunale n. 339/2017 .**

Assemini 20 dicembre 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr.ssa A. Rita Depani  
f.to digitalmente